

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 330/AV1 DEL 14/03/2018**

Oggetto: Rinnovo convenzione con Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva "IPSICO" di Firenze per attività di tirocinio di formazione.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di accogliere la richiesta dell 'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze di rinnovare la Convenzione con questa Area Vasta 1, per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio in Psicoterapia previste dalla normativa vigente in materia.
2. di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, con l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P della Direzione ASUR avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: La presente convenzione, ancorché stipulata con questa Zona Territoriale, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 162 del 24/2/2016 è stata stipulata una convenzione con l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze , al fine di consentire agli studenti di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia, presso Strutture e Servizi dell'Area Vasta 1.

Con nota acquisita agli atti il 6/3/2018 prot. n. 19551, il Prof. Gabriele Melli, Presidente dell'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva "IPSICO" di Firenze chiedeva la disponibilità a rinnovare la convenzione , già in essere, con questa .

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia dell'Area Vasta 1, che si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota il Presidente dell'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva "IPSICO" di Firenze trasmetteva bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- l'Istituto assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142 .
- l'ASUR – Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro .

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di accogliere la richiesta dell'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze di rinnovare la Convenzione con questa Area Vasta 1, per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio in Psicoterapia previste dalla normativa vigente in materia.
2. di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, con l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informativo AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente Responsabile
Dott. Paolo Pierella

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

U.O.C. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE :

Prendono atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- **Convenzione con la Scuola di Specializzazione Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze**

CONVENZIONE DI STAGE

TRA

Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva "IPSICO" (C.F. e P.I. 06102970487), nella persona del Presidente Prof. Gabriele Melli, domiciliato per la carica in Via Mannelli, 139 50132 Firenze;

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 1, di seguito denominato anche "Ente ospitante, cod. fiscale n.02175860424 con sede legale in ANCONA, via Guglielmo Oberdan 2, sede operativa in Fano via Ceccarini n.38, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO

- che l'Istituto è Sede di Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuto dal MIUR con D.M. del 23-05-2012, G.U. n. 137 del 14-06-2012. Per legge, gli allievi della Scuola sono tenuti a svolgere presso Aziende pubbliche, all'interno dei Dipartimenti di Psichiatria, Psicologia e Neuropsichiatria Infantile, il tirocinio pratico valido ai fini del conseguimento del titoli riconosciuto di psicoterapeuta (art. 8 del D.M. 509/1998).
- che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro;
- che le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
-

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Per lo svolgimento delle attività formative di cui all'art. 10 lettera f) del D.M. 509 del 03.11.1999, e successive modifiche ed integrazioni, il (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture, sulla base della disponibilità concordata, un numero massimo complessivo di n.2 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, selezionati tra coloro che ne faranno richiesta e previa la autorizzazione del Dirigente dell'U.O. dove verrà effettuato il tirocinio, con il quale verrà peraltro stabilito il periodo e la durata dello stage. Il soggetto ospitante si impegna inoltre a redigere, a fine stage, una relazione finale sullo svolgimento dello stage o del tirocinio, e ad esprimere una valutazione di merito sulle attività svolte dal partecipante.

ART. 3

L'individuazione dei nominativi da inviare presso il soggetto ospitante viene effettuata dall'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, insieme all'indicazione della tipologia delle attività formative da svolgere dai tirocinanti presso il soggetto ospitante.

ART. 4

Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal Dirigente dell'U.O. in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile dell'Ente;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio.

ART. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme di igiene, sicurezza, salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, conoscenze di carattere personale acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 6

L'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva "IPSICO" è titolare del trattamento dei dati. L'Area Vasta n. 1, viene incaricata quale "Responsabile" esterno del trattamento dei dati ai sensi del D.Lg.vo n. 196 del 30/06/2003.

ART. 7

Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione, l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva "IPSICO", provvede a assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché presso Compagnia Assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante s'impegna a segnalare prontamente l'evento all'Istituto, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi.

L'Istituto s'impegna a trasmettere copia delle coperture assicurative al Soggetto Ospitante.

ART. 8

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

ART.9

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Istituto alcun onere finanziario.

ART.10

La presente Convenzione ha durata di anni 3 , a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta da parte dell'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva. Le parti si impegnano reciprocamente ad informarsi su eventuali cambiamenti che alterino i termini o i contenuti degli accordi stipulati, influenzando la qualità del tirocinio. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante raccomandata A.R.. Resta inteso che, in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento della attività in corso.

ART.11

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente .

ART.12

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Per l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia
Comportamentale e Cognitiva
Il Presidente
Prof. Gabriele Melli

Per l'Area Vasta n. 1
Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo